

Omologazione risultati gare dell'11/05/2025 - I Turno - Play-out - UNICO
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
ASD ARECHI RUGBY	-ASD RUGBY BELLUNO	0 - 28 (Vedi delibera)	

C L A S S I F I C A		Girone 1										
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.	
ASD RUGBY BELLUNO	5	1	1	0	0	4	28	0	28	0	1	
ASD ARECHI RUGBY	4-	1	0	0	1	0	0	28	-28	4-	1	

DELIBERA GARA GIRONE 1 PLAY OUT “ASD ARECHI RUGBY - ASD RUGBY BELLUNO” DELL’11 MAGGIO 2025

Il Giudice Sportivo,
vista la comunicazione di rinuncia alla gara in oggetto inviata dalla Società ASD Arechi Rugby in data 28 aprile 2025;
visti gli art. 29/1 lett. e) Reg. di Giustizia, art. 25 punto 1), art. 26 punto 1 lett. a), art. 30 punto 4 lett. b) del Reg. Attività Sportiva e punto 10.2 della Circolare Informativa 2024-2025;
dichiara la Società ASD Arechi Rugby rinunciataria e perdente con il risultato di 0 a 28 (pari a 0 mete a 4 mete e relative conversioni) in favore della Società ASD Rugby Belluno, applica la penalizzazione di quattro punti in classifica e la **MULTA di EURO 700,00=(SETTECENTO/00)**, così come previsto dalla Circolare Informativa punto 10.2 della Circolare Informativa 2024-2025

Roma, 14 maggio 2025 (Avv. Marco Cordelli)

=====

Omologazione risultati gare del 27/04/2025 - 9^ giornata di RITORNO - 1^ Fase
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 3			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
RUGBY VILLADOSE 76 ASD	-ASD CASTELLANA RUGBY	37 - 34 (5- 5) Sig. FARINELLI G.	
(Vedi istanza presentata dalla società ASD Castellana Rugby sotto riportata)			

DECISIONE SU ISTANZA DEPOSITATA DALLA SOCIETA' ASD CASTELLANA RUGBY IN DATA 13 MAGGIO 2025

Il Giudice Sportivo,
vista la segnalazione/istanza inviata tramite Pec in data 13 maggio 2025 dalla società ASD Castellana Rugby, in relazione ad un fatto di antigioco commesso in occasione della gara di Serie B “Rugby Villadose 76 ASD – ASD Castellana Rugby” del 27 aprile 2025;
dichiara improcedibile l'istanza in quanto la società ASD Castellana Rugby non ha ottemperato a quanto disposto dall'Art. 57 del Regolamento di Giustizia;
invero, l'Art. 57 punto 1 del RdG, stabilisce come le Istanze e le segnalazioni, devono essere proposte al Giudice Sportivo entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento e che, nel caso in esame, si determina nella giornata del 30 aprile 2025;

Roma, 14 maggio 2025 (Avv. Marco Cordelli)

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)